

# **Regolamento patriziale di Gerra Verzasca**

(del 9 marzo 1997)

Edizione aprile 2003

---

Amministrazione Patriziale di Gerra Verzasca

# **INDICE DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO PATRIZIALE DI GERRA VERZASCA**

## **TITOLO I: Nome del Patriziato - Suddivisioni interne e confini giurisdizionali - Costituzione - Sigillo**

Art. 1	Definizione e scopo
Art. 2	Altri enti
Art. 3	Costituzione
Art. 4	Sigillo

## **TITOLO II: Beni patriziali**

### **Capo I: Amministrazione**

Art. 5	Pubblico concorso
Art. 6	Termine d'iscrizione a Reg. fond.

### **Capo II: Modi di godimento**

Art. 7	Modi di godimento in generale
Art. 8	a) Pascolo
Art. 9	Alpi
Art. 10	Divieto
Art. 11	Contravventori e notifica
Art. 12	b) Fienare e stramare
Art. 13	c) Assegnazione di legna
Art. 14	Quantitativo legname d'opera
Art. 15	Procedura
Art. 16	Taglio piante. Divieto
Art. 17	Contravvenzioni.
Art. 18	d) Acquedotto Monte Valdo
Art. 19	Aziende agricole di non patrizi
Art. 20	Godimento di non patrizi
Art. 21	Tasse
Art. 22	Deroghe
Art. 23	Termine di pagamento
Art. 24	Divieto deposito di rifiuti

Art. 25	Costruzioni. Divieto
Art. 26	Costruzioni su terreno patriziale
Art. 27	Contravvenzioni
Art. 28	Uso durevole. Concessione
Art. 29	Uso breve. Autorizzazione
Art. 30	Divieto di cessione
Art. 31	Responsabilità
Art. 32	Revoca

### ***TITOLO III: Appartenenza al Patriziato***

Art. 33	Stato di patrizio
---------	-------------------

### ***TITOLO IV: Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi***

Art. 34	Registro
---------	----------

### ***TITOLO V: Organizzazione del Patriziato***

#### ***Capo I: Generalità***

Art. 35	Organi
---------	--------

#### ***Capo II: L'Assemblea patriziale***

Art. 36	Definizione
Art. 37	Competenze
Art. 38	Assemblea ordinaria. Date e oggetti
Art. 39	Assemblee straordinarie
Art. 40	Assemblea su domanda popolare
Art. 41	Convocazione
Art. 42	Luogo
Art. 43	Numero legale
Art. 44	Ordine del giorno
Art. 45	Rinvio
Art. 46	Ufficio presidenziale
Art. 47	Compiti del Presidente

Art. 48	Scrutatori
Art. 49	Verbale
Art. 50	Approvazione
Art. 51	Sistema di voto
Art. 52	Discussioni e votazioni
Art. 53	Votazioni. Procedimento
Art. 54	Validità delle risoluzioni
Art. 55	Revoca delle risoluzioni
Art. 56	Pubblicazione delle risoluzioni
Art. 57	Casi di collisione
Art. 58	Messaggi e rapporti
Art. 59	Interpellanza
Art. 60	Mozione
Art. 61	Pubblicità

### **Capo III: L'Ufficio patriziale**

Art. 62	Composizione
Art. 63	Competenza in generale
Art. 64	Competenza in particolare
Art. 65	Vice Presidente e commissioni
Art. 66	Luogo
Art. 67	Convocazione delle sedute. Direzione
Art. 68	Votazioni
Art. 69	Validità della seduta
Art. 70	Frequenza
Art. 71	Validità delle risoluzioni
Art. 72	Revoca
Art. 73	Collisione
Art. 74	Divieto di prestazione
Art. 75	Incompatibilità
Art. 76	Verbale. Contenuto. Approvazione

### **Capo IV: Norme varie**

Art. 77	Obbligo di discrezione
Art. 78	Ispezione e rilascio di estratti
Art. 79	Tassa di cancelleria
Art. 80	Lavori e forniture
Art. 81	Pubblicazione

### **Capo V: I dipendenti del Patriziato**

Art. 82	Nomina
Art. 83	Concorso
Art. 84	Periodo di prova
Art. 85	Scioglimento del rapporto d'impiego
Art. 86	Requisiti
Art. 87	Doveri di servizio
Art. 88	Segreto d'ufficio
Art. 89	a) Il Segretario. Compiti in generale
Art. 90	Compiti in particolare
Art. 91	b) il Delegato forestale. Compiti
Art. 92	Provvedimenti disciplinari

**Capo VI: Onorari, stipendi, diarie ed indennità**

Art. 93	Emolumenti
Art. 94	Stipendi dei dipendenti. Segretario
Art. 95	Delegato forestale
Art. 96	Diarie ed indennità per missioni

**Capo VII: Conti, esame della gestione, commissione della gestione**

Art. 97	Conti
Art. 98	Diritto di firma. Pagamenti. Riscossioni
Art. 99	Contabilità
Art. 100	Pagamento imposta patriziale
Art. 101	Commissione gestione
Art. 102	Attribuzioni
Art. 103	Incompatibilità
Art. 104	Collisione
Art. 105	Rapporto
Art. 106	Presidente
Art. 107	Convocazione
Art. 108	Numero legale
Art. 109	Ispezione degli atti
Art. 110	Verbale
Art. 111	Votazione
Art. 112	Discrezione
Art. 113	Commissioni speciali

**Capo VIII: Contravvenzioni**

Art. 114	Ammontare della multa
Art. 115	Segnalazioni

Art. 116      Procedura  
Art. 117      Esecutività

### ***TITOLO VI: Regolamentazione per ordinanze - convenzioni***

Art. 118      Ordinanze  
Art. 119      Convenzioni

### ***TITOLO VII: Disposizioni transitorie e abrogative***

Art. 120      Entrata in vigore. Diramazione  
Art. 121      Abrogazione  
Art. 122      Approvazione



## REGOLAMENTO PATRIZIALE DI GERRA VERZASCA

del 9 marzo/11 dicembre 1997 e 1 luglio 1998

in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del Regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali.

### TITOLO I

#### NOME DEL PATRIZIATO - SUDDIVISIONI INTERNE E CONFINI GIURISDIZIONALI - COSTITUZIONE - SIGILLO

**Art. 1**  
**Definizione e scopo**  
(Art. 1 LOP)

Il nome del Patriziato è GERRA VERZASCA.  
Il territorio del Patriziato di GERRA VERZASCA si estende su tutta la giurisdizione territoriale del Comune di GERRA VERZASCA.

**Art. 2**  
**Altri enti**  
(Art. 2 LOP)

Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.

**Art. 3**  
**Costituzione**  
(Art. 3 LOP)

Il Patriziato di GERRA VERZASCA, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 5970 del 13 novembre 1996, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

**Art. 4**  
**Sigillo**  
(Art. 66 LOP)

Il sigillo patriziale ha un diametro di 29 mm e porta il nome del Patriziato e lo stemma del Cantone Ticino raffigurato in bianco e nero dai segni araldici.

## REGOLAMENTO PATRIZIALE DI GERRA VERZASCA

del 9 marzo/11 dicembre 1997 e 1 luglio 1998

in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del Regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali.

### TITOLO I

#### NOME DEL PATRIZIATO - SUDDIVISIONI INTERNE E CONFINI GIURISDIZIONALI - COSTITUZIONE - SIGILLO

**Art. 1**  
**Definizione e scopo**  
(Art. 1 LOP)

Il nome del Patriziato è GERRA VERZASCA.  
Il territorio del Patriziato di GERRA VERZASCA si estende su tutta la giurisdizione territoriale del Comune di GERRA VERZASCA.

**Art. 2**  
**Altri enti**  
(Art. 2 LOP)

Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.

**Art. 3**  
**Costituzione**  
(Art. 3 LOP)

Il Patriziato di GERRA VERZASCA, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 5970 del 13 novembre 1996, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

**Art. 4**  
**Sigillo**  
(Art. 66 LOP)

Il sigillo patriziale ha un diametro di 29 mm e porta il nome del Patriziato e lo stemma del Cantone Ticino raffigurato in bianco e nero dai segni araldici.





## TITOLO II

### BENI PATRIZIALI

#### **Capo I**

##### Amministrazione

**Art. 5**  
**Publico**  
**concorso**  
(Art. 12  
cpv. 3 LOP)

Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.

Quando il valore supera l'importo di fr. 5'000.-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

**Art. 6**  
**Termine**  
**d'iscrizione**  
**a Reg. fond.**  
(Art. 9 LOP)

Il trapasso di proprietà immobiliare fra il Patriziato ed i Privati e/o gli Enti pubblici dev'essere di regola iscritto a registro fondiario entro il termine di sei mesi dall'avvenuta ratifica del Consiglio di Stato. Trascorso tale termine, l'Ufficio patriziale potrà proporre all'Assemblea l'annullamento della compravendita; riservate ev. deroghe debitamente giustificate.



## TITOLO II

### BENI PATRIZIALI

#### **Capo I**

##### Amministrazione

Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.

Quando il valore supera l'importo di fr. 5'000.-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

**Art. 5**  
**Publico**  
**concorso**  
(Art. 12  
cpv. 3 LOP)

Il trapasso di proprietà immobiliare fra il Patriziato ed i Privati e/o gli Enti pubblici dev'essere di regola iscritto a registro fondiario entro il termine di sei mesi dall'avvenuta ratifica del Consiglio di Stato. Trascorso tale termine, l'Ufficio patriziale potrà proporre all'Assemblea l'annullamento della compravendita; riservate ev. deroghe debitamente giustificate.

**Art. 6**  
**Termine**  
**d'iscrizione**  
**a Reg. fond.**  
(Art. 9 LOP)

## Capo II

### Modi di godimento

**Art. 7**  
**Modi di godimento in generale**  
(Art. 28 cpv. 1 LOP)

In generale i patrizi, ed in non patrizi autorizzati, possono utilizzare i beni patriziali conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della Legge, delle disposizioni dell'Ufficio patriziale e dei diritti altrui.

**Art. 8**  
**a) Pascolo**  
(Art. 28 cpv. 1 LOP)

I patrizi, ed i non patrizi autorizzati, possono far pascolare liberamente il proprio bestiame su tutto il territorio patriziale rispettando le condizioni del presente Regolamento ed in generale le altre norme vigenti in materia.

Tutti i proprietari autorizzati devono far pascolare il bestiame nelle zone adiacenti ai rispettivi monti. Le pecore e le capre al piano dal 15 maggio e le pecore ai monti dal 15 giugno, devono essere allontanate dal pascolo riservato al bestiame bovino.

**Art. 9**  
**Alpi**

Il pascolo degli alpi e dei luoghi che si usano a tale scopo, recintati dove designati, devono essere rispettati dalla metà di maggio alla metà di settembre.

**Art. 10**  
**Divieto**

E' vietato ai non patrizi, non autorizzati, far pascolare bestiame sul territorio del Patriziato.

**Art. 11**  
**Contravventori e notifica**

Tutti i possessori di bestiame che intendono farlo pascolare sul territorio del Patriziato, devono notificare l'intenzione ed il numero dei capi all'Amministrazione patriziale. Il pascolo abusivo e/o non autorizzato di bestiame è punito con la multa secondo le disposizioni di cui agli art. 114 e segg. del presente Regolamento.

## Capo II

### Modi di godimento

In generale i patrizi, ed in non patrizi autorizzati, possono utilizzare i beni patriziali conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della Legge, delle disposizioni dell'Ufficio patriziale e dei diritti altrui.

I patrizi, ed i non patrizi autorizzati, possono far pascolare liberamente il proprio bestiame su tutto il territorio patriziale rispettando le condizioni del presente Regolamento ed in generale le altre norme vigenti in materia.

Tutti i proprietari autorizzati devono far pascolare il bestiame nelle zone adiacenti ai rispettivi monti. Le pecore e le capre al piano dal 15 maggio e le pecore ai monti dal 15 giugno, devono essere allontanate dal pascolo riservato al bestiame bovino.

Il pascolo degli alpi e dei luoghi che si usano a tale scopo, recintati dove designati, devono essere rispettati dalla metà di maggio alla metà di settembre.

E' vietato ai non patrizi, non autorizzati, far pascolare bestiame sul territorio del Patriziato.

Tutti i possessori di bestiame che intendono farlo pascolare sul territorio del Patriziato, devono notificare l'intenzione ed il numero dei capi all'Amministrazione patriziale. Il pascolo abusivo e/o non autorizzato di bestiame è punito con la multa secondo le disposizioni di cui agli art. 114 e segg. del presente Regolamento.

**Art. 7**  
**Modi di godimento in generale**  
(Art. 28 cpv. 1 LOP)

**Art. 8**  
**a) Pascolo**  
(Art. 28 cpv. 1 LOP)

**Art. 9**  
**Alpi**

**Art. 10**  
**Divieto**

**Art. 11**  
**Contravventori e notifica**

**Art. 12**  
**b) Fienare e stramare**  
(Art. 28  
cpv. 1 LOP)

I patrizi possono far fieno e stramare, su tutto il territorio patriziale, salvo in località riservate dall'Amministrazione patriziale o dall'Autorità forestale. Essi possono altresì esportare fuori paese, per il proprio uso, fieno, strame, sassi di ogni dimensione e legna da ardere raccolti sul terreno del Patriziato.

**Art. 13**  
**c) Assegnazione di legna**  
(Art. 29 LOP)

Secondo disponibilità, l'Amministrazione può assegnare una volta all'anno, previo domanda scritta e contro pagamento di una tassa, legna da ardere e legname d'opera ai fuochi patrizi, a quelli non patrizi domiciliati nel Comune ed ai terzi che vi risiedono per un certo periodo.

Ai bisogni delle economie domestiche si soddisfa in primo luogo con la legna morta, col taglio di cespugli e boscaglie cedue. In mancanza si potrà supplire con piante di alto fusto.

Se a causa di scoscendimenti e/o eventi naturali venissero sradicate o rovesciate piante, esse saranno vendute a pubblico concorso a giudizio dell'Amministrazione patriziale. In nessun caso esse potranno essere considerate piante morte ai sensi del precedente capoverso.

**Art. 14**  
**Quantitativo legname d'opera**  
(Art. 30  
cpv. 2 LOP)

Il quantitativo di legname, assegnabile a prezzo di favore ad ogni patrizio maggiorenne, è fissato di volta in volta dall'Ufficio patriziale sentito il preavviso dell'Autorità forestale. In ogni caso il quantitativo di legname d'opera non potrà superare venti metri cubi ogni dieci anni.

**Art. 15**  
**Procedura**

L'Ufficio patriziale trasmette le singole richieste all'Ispettore forestale di zona per il preavviso. L'assegnazione del legname è curata da quest'ultimo in collaborazione con il Delegato forestale patriziale o da un membro dell'Amministrazione.

L'Ispettore forestale, coadiuvato dal Delegato forestale del

I patrizi possono far fieno e stramare, su tutto il territorio patriziale, salvo in località riservate dall'Amministrazione patriziale o dall'Autorità forestale. Essi possono altresì esportare fuori paese, per il proprio uso, fieno, strame, sassi di ogni dimensione e legna da ardere raccolti sul terreno del Patriziato.

Secondo disponibilità, l'Amministrazione può assegnare una volta all'anno, previo domanda scritta e contro pagamento di una tassa, legna da ardere e legname d'opera ai fuochi patrizi, a quelli non patrizi domiciliati nel Comune ed ai terzi che vi risiedono per un certo periodo.

Ai bisogni delle economie domestiche si soddisfa in primo luogo con la legna morta, col taglio di cespugli e boscaglie cedue. In mancanza si potrà supplire con piante di alto fusto.

Se a causa di scoscendimenti e/o eventi naturali venissero sradicate o rovesciate piante, esse saranno vendute a pubblico concorso a giudizio dell'Amministrazione patriziale. In nessun caso esse potranno essere considerate piante morte ai sensi del precedente capoverso.

Il quantitativo di legname, assegnabile a prezzo di favore ad ogni patrizio maggiorenne, è fissato di volta in volta dall'Ufficio patriziale sentito il preavviso dell'Autorità forestale. In ogni caso il quantitativo di legname d'opera non potrà superare venti metri cubi ogni dieci anni.

L'Ufficio patriziale trasmette le singole richieste all'Ispettore forestale di zona per il preavviso. L'assegnazione del legname è curata da quest'ultimo in collaborazione con il Delegato forestale patriziale o da un membro dell'Amministrazione.

L'Ispettore forestale, coadiuvato dal Delegato forestale del

**Art. 12**  
**b) Fienare e stramare**  
(Art. 28  
cpv. 1 LOP)

**Art. 13**  
**c) Assegnazione di legna**  
(Art. 29 LOP)

**Art. 14**  
**Quantitativo legname d'opera**  
(Art. 30  
cpv. 2 LOP)

**Art. 15**  
**Procedura**

Patriziato, sceglie in base ai criteri vigenti in materia le piante da tagliare. E' fatto obbligo a chi taglia legname di procedere al regolare sgombero dello spoglio da effettuarsi con tutte le precauzioni del caso e sotto la sorveglianza dell'Ispettore forestale o del Delegato patriziale.

Ogni sorta di legname, indipendentemente se tagliato o divelto ai sensi dell'art. 13 cpv. 3, se non sgomberato entro il termine fissato dall'Amministrazione, diventerà nuovamente proprietà del Patriziato e come tale rivenduto.

**Art. 16**  
Taglio piante  
Divieto

E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'Autorità forestale e dell'Amministrazione patriziale.

**Art. 17**  
Contravvenzioni

Chiunque trasportasse o fosse in possesso di legname, se richiesto, dovrà giustificarne la provenienza al Delegato forestale. Le contravvenzioni saranno denunciate dall'Amministrazione patriziale all'Autorità competente in materia forestale. L'Ufficio patriziale punirà ogni abuso con la multa secondo le disposizioni degli art. 114 e segg. del presente Regolamento e con la confisca della legna. Analogamente è punito chiunque depositi legna senza autorizzazione in modo da ostacolare il transito nei sentieri praticati da persone o bestiame; chiunque esporti fuori paese a scopo di vendita la legna proveniente dal Patriziato; chiunque danneggi la proprietà forestale. L'elenco non è esaustivo ed oltre alla sanzione penale sarà richiesto un congruo risarcimento dei danni.

**Art. 18**  
d) Acquedotto  
Monte Valdo

Per tutto quanto non contenuto dalle presenti disposizioni fa stato lo specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Stato il 21 novembre 1984.

**Art. 19**  
Aziende agricole di

I non patrizi domiciliati nel Comune del Patriziato con aziende agricole, che esercitano un'attività agricola a tempo pieno, godono delle stesse condizioni dei patrizi.

Patriziato, sceglie in base ai criteri vigenti in materia le piante da tagliare. E' fatto obbligo a chi taglia legname di procedere al regolare sgombero dello spoglio da effettuarsi con tutte le precauzioni del caso e sotto la sorveglianza dell'Ispettore forestale o del Delegato patriziale.

Ogni sorta di legname, indipendentemente se tagliato o divelto ai sensi dell'art. 13 cpv. 3, se non sgomberato entro il termine fissato dall'Amministrazione, diventerà nuovamente proprietà del Patriziato e come tale rivenduto.

E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'Autorità forestale e dell'Amministrazione patriziale.

**Art. 16**  
Taglio piante  
Divieto

Chiunque trasportasse o fosse in possesso di legname, se richiesto, dovrà giustificarne la provenienza al Delegato forestale. Le contravvenzioni saranno denunciate dall'Amministrazione patriziale all'Autorità competente in materia forestale. L'Ufficio patriziale punirà ogni abuso con la multa secondo le disposizioni degli art. 114 e segg. del presente Regolamento e con la confisca della legna. Analogamente è punito chiunque depositi legna senza autorizzazione in modo da ostacolare il transito nei sentieri praticati da persone o bestiame; chiunque esporti fuori paese a scopo di vendita la legna proveniente dal Patriziato; chiunque danneggi la proprietà forestale. L'elenco non è esaustivo ed oltre alla sanzione penale sarà richiesto un congruo risarcimento dei danni.

**Art. 17**  
Contravvenzioni

Per tutto quanto non contenuto dalle presenti disposizioni fa stato lo specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Stato il 21 novembre 1984.

**Art. 18**  
d) Acquedotto  
Monte Valdo

I non patrizi domiciliati nel Comune del Patriziato con aziende agricole, che esercitano un'attività agricola a tempo pieno, godono delle stesse condizioni dei patrizi.

**Art. 19**  
Aziende agricole di

**non patrizi**  
(Art. 28  
cpv. 3 LOP)

**Art. 20**  
**Godimento di non patrizi**  
(Art. 28  
cpv. 2 LOP)

L'Amministrazione patriziale può concedere, contro pagamento del doppio della tassa applicata ai patrizi, il godimento di cui agli art. 7, 8, 12 e 13 sopraccitati alle famiglie non patrizie domiciliate nel Comune ed a quelle residenti per un certo periodo. Parimenti saranno formalizzate la concessione o l'autorizzazione per l'uso durevole o temporale dei beni patriziali di cui agli art. 28 e 29 del Regolamento.

**Art. 21**  
**Tasse**  
(Art. 28  
cpv. 2 LOP)

<u>Descrizione</u>	<u>Fuoco patrizio</u>	<u>Non patrizio</u>
<i>Legna (ceduo)</i>	<i>esente</i>	<i>fino al max. di fr. 100.--</i>
<i>Legna d'opera</i>		
- resinosa fino a 30 cm di diametro al mc	<i>fino al max. di fr. 100.--</i>	
- resinosa oltre 30 cm di diametro al mc	<i>fino al max. di fr. 150.--</i>	
- altra al mc	<i>fino al max. di fr. 100.--</i>	
<i>Affitto e/o negozi part.</i>	<i>sec. contratto</i>	<i>sec. contratto</i>
<i>Teleferica</i>		
- tassa base unica	<i>da fr. 100.-- a fr. 500.--</i>	<i>da fr. 200.-- a fr. 1'000.--</i>
- tassa annua	<i>fino al max. di fr. 100.--</i>	<i>fino al max. di fr. 200.--</i>
- agricole	<i>esente</i>	<i>esente</i>
<i>Fosse biologiche e pozzi perdenti</i>		
- tassa base unica	<i>da fr. 100.-- a fr. 300.--</i>	<i>da fr. 200.-- a fr. 600.--</i>
<i>Acqua</i>		
- sorgenti sparse (case di vacanza, ecc.)	<i>fino al max. di fr. 100.--</i>	<i>fino al max. di fr. 200.--</i>

**Art. 22**  
**Deroghe**

Le tasse indicate non possono essere modificate ad eccezione di quelle per il legname. In quest'ultimo caso il prezzo può subire variazioni a dipendenza del diametro del tronco e dell'agibilità della zona in cui viene effettuato il taglio. La deroga deve essere

**non patrizi**  
(Art. 28  
cpv. 3 LOP)

L'Amministrazione patriziale può concedere, contro pagamento del doppio della tassa applicata ai patrizi, il godimento di cui agli art. 7, 8, 12 e 13 sopraccitati alle famiglie non patrizie domiciliate nel Comune ed a quelle residenti per un certo periodo. Parimenti saranno formalizzate la concessione o l'autorizzazione per l'uso durevole o temporale dei beni patriziali di cui agli art. 28 e 29 del Regolamento.

<u>Descrizione</u>	<u>Fuoco patrizio</u>	<u>Non patrizio</u>
<i>Legna (ceduo)</i>	<i>esente</i>	<i>fino al max. di fr. 100.--</i>
<i>Legna d'opera</i>		
- resinosa fino a 30 cm di diametro al mc	<i>fino al max. di fr. 100.--</i>	
- resinosa oltre 30 cm di diametro al mc	<i>fino al max. di fr. 150.--</i>	
- altra al mc	<i>fino al max. di fr. 100.--</i>	
<i>Affitto e/o negozi part.</i>	<i>sec. contratto</i>	<i>sec. contratto</i>
<i>Teleferica</i>		
- tassa base unica	<i>da fr. 100.-- a fr. 500.--</i>	<i>da fr. 200.-- a fr. 1'000.--</i>
- tassa annua	<i>fino al max. di fr. 100.--</i>	<i>fino al max. di fr. 200.--</i>
- agricole	<i>esente</i>	<i>esente</i>
<i>Fosse biologiche e pozzi perdenti</i>		
- tassa base unica	<i>da fr. 100.-- a fr. 300.--</i>	<i>da fr. 200.-- a fr. 600.--</i>
<i>Acqua</i>		
- sorgenti sparse (case di vacanza, ecc.)	<i>fino al max. di fr. 100.--</i>	<i>fino al max. di fr. 200.--</i>

Le tasse indicate non possono essere modificate ad eccezione di quelle per il legname. In quest'ultimo caso il prezzo può subire variazioni a dipendenza del diametro del tronco e dell'agibilità della zona in cui viene effettuato il taglio. La deroga deve essere

**Art. 20**  
**Godimento di non patrizi**  
(Art. 28  
cpv. 2 LOP)

**Art. 21**  
**Tasse**  
(Art. 28  
cpv. 2 LOP)

**Art. 22**  
**Deroghe**

proposta dall'Ispettore forestale previo accordo con il Delegato patriziale. Resta in ogni caso riservata la decisione dell'Ufficio patriziale.

**Art. 23**  
Termine di pagamento

Il pagamento delle tasse dev'essere fatto entro il termine fissato dall'Ufficio patriziale, al massimo 30 giorni. In caso d'inadempienza, previo diffida di pagamento alla quale sarà accollata una tassa di fr. 20.--, si procede all'incasso in via esecutiva. La decisione definitiva che fissa la tassa è parificata a sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

**Art. 24**  
Divieto deposito di rifiuti

E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato. L'Ufficio patriziale può ordinare lo sgombero a spese del contravventore.

**Art. 25**  
Costruzioni  
Divieto

E' vietato erigere costruzioni o cinte sul terreno patriziale senza le relative autorizzazioni. L'opera abusiva diverrebbe proprietà patriziale ed al beneficio della collettività patriziale.

**Art. 26**  
Costruzioni su terreno patriziale

Prima di erigere costruzioni di ogni tipo su terreno patriziale deve essere inoltrata formale domanda all'Assemblea patriziale che, all'atto della concessione, stabilirà il prezzo, tenuto conto dell'interesse del richiedente e del prezzo pagabile per terreno privato nella zona.

La domanda deve indicare la superficie necessaria e deve contenere il progetto di massima.

Resta in ogni caso riservato l'ordinamento edilizio cantonale e comunale, segnatamente le competenze extrapatriziali.

**Art. 27**  
Contravvenzioni

Chiunque depositi materiale od altro su terreno patriziale è punito con la multa secondo le disposizioni degli art. 114 e segg. del presente Regolamento.

proposta dall'Ispettore forestale previo accordo con il Delegato patriziale. Resta in ogni caso riservata la decisione dell'Ufficio patriziale.

Il pagamento delle tasse dev'essere fatto entro il termine fissato dall'Ufficio patriziale, al massimo 30 giorni. In caso d'inadempienza, previo diffida di pagamento alla quale sarà accollata una tassa di fr. 20.--, si procede all'incasso in via esecutiva. La decisione definitiva che fissa la tassa è parificata a sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato. L'Ufficio patriziale può ordinare lo sgombero a spese del contravventore.

E' vietato erigere costruzioni o cinte sul terreno patriziale senza le relative autorizzazioni. L'opera abusiva diverrebbe proprietà patriziale ed al beneficio della collettività patriziale.

Prima di erigere costruzioni di ogni tipo su terreno patriziale deve essere inoltrata formale domanda all'Assemblea patriziale che, all'atto della concessione, stabilirà il prezzo, tenuto conto dell'interesse del richiedente e del prezzo pagabile per terreno privato nella zona.

La domanda deve indicare la superficie necessaria e deve contenere il progetto di massima.

Resta in ogni caso riservato l'ordinamento edilizio cantonale e comunale, segnatamente le competenze extrapatriziali.

Chiunque depositi materiale od altro su terreno patriziale è punito con la multa secondo le disposizioni degli art. 114 e segg. del presente Regolamento.

**Art. 23**  
Termine di pagamento

**Art. 24**  
Divieto deposito di rifiuti

**Art. 25**  
Costruzioni  
Divieto

**Art. 26**  
Costruzioni su terreno patriziale

**Art. 27**  
Contravvenzioni

(Art. 118 LOP)

Analogamente è punito colui che cinga abusivamente terreno patriziale. In questo caso la recinzione dovrà essere tolta immediatamente.

**Art. 28**  
**Uso durevole**  
**Concessione**  
E' soggetto a concessione, contro pagamento della tassa di cui all'art. 21, l'uso duraturo dei beni amministrativi. E' riservato il consenso di altre Autorità competenti.

In particolare:

- a) l'occupazione stabile con costruzioni, depositi e impianti di ogni natura;
- b) l'utilizzo riservato di un bene patriziale;
- c) il posteggio di veicoli fuori dalle zone prestabilite segnalate con l'apposito cartello indicatore;
- d) la posa di una teleferica e/o di un filo metallico.

**Art. 29**  
**Uso breve**  
**Autorizzazione**  
E' soggetto all'autorizzazione, contro pagamento della tassa di cui all'art. 21, l'uso breve temporale dei beni amministrativi. E' riservato il consenso di altre Autorità competenti.

In particolare:

- a) il deposito temporaneo di materiali o macchinari;
- b) la formazione di ponteggi o staccionate;
- c) la posa di condotte in genere di trasporto di energia e/o per l'acqua;
- d) l'occupazione con cinte, cancelli e solette;
- e) la posa di tende;
- f) la sosta di veicoli fuori dalle aree destinate a tale scopo segnalate con l'apposito cartello indicatore;
- g) la posa di una teleferica e/o di un filo metallico.

**Art. 30**  
**Divieto di**  
**cessione**  
I diritti derivanti dalle concessioni e dalle autorizzazioni non possono, pena la revoca, essere ceduti, subaffittati e/o alienati in qualsiasi forma giuridica.

(Art. 118 LOP)

Analogamente è punito colui che cinga abusivamente terreno patriziale. In questo caso la recinzione dovrà essere tolta immediatamente.

E' soggetto a concessione, contro pagamento della tassa di cui all'art. 21, l'uso duraturo dei beni amministrativi. E' riservato il consenso di altre Autorità competenti. **Art. 28**  
**Uso durevole**  
**Concessione**

In particolare:

- a) l'occupazione stabile con costruzioni, depositi e impianti di ogni natura;
- b) l'utilizzo riservato di un bene patriziale;
- c) il posteggio di veicoli fuori dalle zone prestabilite segnalate con l'apposito cartello indicatore;
- d) la posa di una teleferica e/o di un filo metallico.

E' soggetto all'autorizzazione, contro pagamento della tassa di cui all'art. 21, l'uso breve temporale dei beni amministrativi. E' riservato il consenso di altre Autorità competenti. **Art. 29**  
**Uso breve**  
**Autorizzazione**

In particolare:

- a) il deposito temporaneo di materiali o macchinari;
- b) la formazione di ponteggi o staccionate;
- c) la posa di condotte in genere di trasporto di energia e/o per l'acqua;
- d) l'occupazione con cinte, cancelli e solette;
- e) la posa di tende;
- f) la sosta di veicoli fuori dalle aree destinate a tale scopo segnalate con l'apposito cartello indicatore;
- g) la posa di una teleferica e/o di un filo metallico.

I diritti derivanti dalle concessioni e dalle autorizzazioni non possono, pena la revoca, essere ceduti, subaffittati e/o alienati in qualsiasi forma giuridica. **Art. 30**  
**Divieto di**  
**cessione**

**Art. 31**  
**Responsabilità**

Il beneficiario è responsabile di ogni danno derivante al Patriziato e a terzi dall'esercizio dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate. Le concessioni e/o le autorizzazioni possono essere condizionate dalla stipulazione, a carico del beneficiario, di una copertura assicurativa per responsabilità civile.

Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Patriziato se, per caso fortuito o provocato da terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

**Art. 32**  
**Revoca**

Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi d'interesse e di ordine pubblico. Parimenti esse possono essere revocate qualora fossero state ottenute con indicazioni inveritiere o se il titolare non si attenesse alle disposizioni legali o alle condizioni contrattuali cui sono state sottoposte. In caso di revoca il beneficiario potrebbe essere tenuto al pagamento di un'indennità al Patriziato.

I diritti di godimento sono inoltre revocati se non esercitati entro il termine fissato dall'Amministrazione.

**TITOLO III**

**APPARTENENZA AL PATRIZIATO**

**Art. 33**  
**Stato di patrizio**  
(Art. 40 LOP)

Si richiamano le norme di cui al Capo I, II, III del Titolo IV della LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 e segg. LOP e relativo RA.

**TITOLO IV**

**Art. 31**  
**Responsabilità**

Il beneficiario è responsabile di ogni danno derivante al Patriziato e a terzi dall'esercizio dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate. Le concessioni e/o le autorizzazioni possono essere condizionate dalla stipulazione, a carico del beneficiario, di una copertura assicurativa per responsabilità civile.

Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Patriziato se, per caso fortuito o provocato da terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi d'interesse e di ordine pubblico. Parimenti esse possono essere revocate qualora fossero state ottenute con indicazioni inveritiere o se il titolare non si attenesse alle disposizioni legali o alle condizioni contrattuali cui sono state sottoposte. In caso di revoca il beneficiario potrebbe essere tenuto al pagamento di un'indennità al Patriziato.

I diritti di godimento sono inoltre revocati se non esercitati entro il termine fissato dall'Amministrazione.

**TITOLO III**

**APPARTENENZA AL PATRIZIATO**

Si richiamano le norme di cui al Capo I, II, III del Titolo IV della LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 e segg. LOP e relativo RA.

**TITOLO IV**

**Art. 32**  
**Revoca**

**Art. 33**  
**Stato di patrizio**  
(Art. 40 LOP)



## REGISTRO DEI PATRIZI, DEI VOTANTI E DEI FUOCHI

**Art. 34**  
**Registro**  
(Art. 56 LOP)

Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RA.

### TITOLO V

#### ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

##### **Capo I**

###### Generalità

**Art. 35**  
**Organi**  
(Art. 64 LOP)

Gli organi del Patriziato sono:  
a) l'assemblea patriziale  
b) l'Ufficio patriziale

##### **Capo II**

###### L'Assemblea patriziale

**Art. 36**  
**Definizione**  
(Art. 67 LOP)

L'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

**Art. 37**  
**Competenze**  
(Art. 68 LOP)

L'assemblea, per scrutinio popolare elegge:

## REGISTRO DEI PATRIZI, DEI VOTANTI E DEI FUOCHI

Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RA.

**Art. 34**  
**Registro**  
(Art. 56 LOP)

### TITOLO V

#### ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

##### **Capo I**

###### Generalità

Gli organi del Patriziato sono:  
a) l'assemblea patriziale  
b) l'Ufficio patriziale

##### **Capo II**

###### L'Assemblea patriziale

L'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

**Art. 36**  
**Definizione**  
(Art. 67 LOP)

L'assemblea, per scrutinio popolare elegge:

**Art. 37**  
**Competenze**  
(Art. 68 LOP)

- a) ogni quattro anni i membri dell'Ufficio patriziale ed il Presidente.

In seduta pubblica:

- a) adotta i regolamenti e li modifica;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- c) approva ogni anno il conto preventivo ed il conto consuntivo;
- d) vota i prestiti ed i relativi piani d'ammortamento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- e) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- f) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- g) autorizza l'Ufficio patriziale ad intraprendere o a stare in lite, a transigere ed a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- h) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'Ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del Patriziato;
- i) stabilisce le tasse di godimento dei beni patriziali;
- l) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al Patriziato;
- m) nomina la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
- n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato.

**Art. 38**  
**Assemblea**  
**ordinaria.**

**Data ed**  
**oggetti**  
(Art. 69 e 71  
cpv. 3 LOP)

L'assemblea ordinaria si riunisce una sola volta l'anno entro il 30 aprile a Gerra Verzasca e si impegna a:

- a) esaminare il rapporto della commissione della gestione;
- b) deliberare sul consuntivo e sulla gestione patriziale.
- c) esaminare il rapporto della commissione della gestione sul preventivo e deliberare sullo stesso;
- d) nominare la commissione della gestione.

- a) ogni quattro anni i membri dell'Ufficio patriziale ed il Presidente.

In seduta pubblica:

- a) adotta i regolamenti e li modifica;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- c) approva ogni anno il conto preventivo ed il conto consuntivo;
- d) vota i prestiti ed i relativi piani d'ammortamento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- e) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- f) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- g) autorizza l'Ufficio patriziale ad intraprendere o a stare in lite, a transigere ed a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- h) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'Ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del Patriziato;
- i) stabilisce le tasse di godimento dei beni patriziali;
- l) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al Patriziato;
- m) nomina la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
- n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato.

L'assemblea ordinaria si riunisce una sola volta l'anno entro il 30 aprile a Gerra Verzasca e si impegna a:

- a) esaminare il rapporto della commissione della gestione;
- b) deliberare sul consuntivo e sulla gestione patriziale.
- c) esaminare il rapporto della commissione della gestione sul preventivo e deliberare sullo stesso;
- d) nominare la commissione della gestione.

**Art. 38**  
**Assemblea**  
**ordinaria.**

**Data ed**  
**oggetti**  
(Art. 69 e 71  
cpv. 3 LOP)

**Art. 39** Le assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:

**Assemblee straordinarie**  
(Art. 70 LOP)

- a) quando lo ritiene opportuno;
- b) su domanda popolare;
- c) quando l'Autorità cantonale lo impone.

A giudizio dell'Ufficio patriziale esse possono essere tenute a Gerra Verzasca-Valle o a Gerra Verzasca-Piano.

**Art. 40** La domanda per la convocazione di un'assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

**Assemblea su domanda popolare**  
(Art. 70 lett. b LOP)

Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare. L'Ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e proponibile e pubblica all'albo la sua decisione. Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.

**Art. 41** L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

**Art. 42** Le assemblee hanno luogo a Gerra Verzasca-Piano nella sala del Consiglio comunale ed a Gerra Verzasca-Valle nella sala comunale.

**Art. 43** L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

**Numero legale**  
(Art. 73 LOP)

Le assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:

- a) quando lo ritiene opportuno;
- b) su domanda popolare;
- c) quando l'Autorità cantonale lo impone.

A giudizio dell'Ufficio patriziale esse possono essere tenute a Gerra Verzasca-Valle o a Gerra Verzasca-Piano.

La domanda per la convocazione di un'assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

**Assemblea su domanda popolare**  
(Art. 70 lett. b LOP)

Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare. L'Ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e proponibile e pubblica all'albo la sua decisione. Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.

L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Le assemblee hanno luogo a Gerra Verzasca-Piano nella sala del Consiglio comunale ed a Gerra Verzasca-Valle nella sala comunale.

L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

**Numero legale**  
(Art. 73 LOP)

**Art. 39**  
**Assemblee straordinarie**  
(Art. 70 LOP)

**Art. 40**  
**Assemblea su domanda popolare**  
(Art. 70 lett. b LOP)

**Art. 41**  
**Convocazione**  
(Art. 72 LOP)

**Art. 42**  
**Luogo**  
(Art. 77 lett. a LOP)

**Art. 43**  
**Numero legale**  
(Art. 73 LOP)

**Art. 44**  
**Ordine del giorno**  
(Art. 77  
lett. a LOP)

Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

**Art. 45**  
**Rinvio**  
(Art. 77  
lett. a LOP)

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

**Art. 46**  
**Ufficio presidenziale**  
(Art. 77  
lett. b LOP)

All'inizio di ogni assemblea, il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci, dichiara aperta l'assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.  
Designa quali scrutatori provvisori due membri dell'Ufficio patriziale o, in loro assenza, due patrizi.  
L'assemblea nomina quindi l'Ufficio presidenziale composto da un presidente e due scrutatori.

**Art. 47**  
**Compiti del Presidente**  
(Art. 77  
lett. b LOP)

Il Presidente:

- dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia sulla legalità delle deliberazioni;
- ammonisce chi crea disordini e/o contravviene alle leggi ed ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala;
- persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
- mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

**Art. 48**  
**Scrutatori**  
(Art. 77  
lett. b LOP)

Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

All'inizio di ogni assemblea, il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci, dichiara aperta l'assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.  
Designa quali scrutatori provvisori due membri dell'Ufficio patriziale o, in loro assenza, due patrizi.  
L'assemblea nomina quindi l'Ufficio presidenziale composto da un presidente e due scrutatori.

Il Presidente:

- dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia sulla legalità delle deliberazioni;
- ammonisce chi crea disordini e/o contravviene alle leggi ed ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala;
- persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
- mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

**Art. 44**  
**Ordine del giorno**  
(Art. 77  
lett. a LOP)

**Art. 45**  
**Rinvio**  
(Art. 77  
lett. a LOP)

**Art. 46**  
**Ufficio presidenziale**  
(Art. 77  
lett. b LOP)

**Art. 47**  
**Compiti del Presidente**  
(Art. 77  
lett. b LOP)

**Art. 48**  
**Scrutatori**  
(Art. 77  
lett. b LOP)

**Art. 49**  
**Verbale**  
(Art. 76 e 77  
lett. c LOP)

Il Segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal Presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

**Art. 50**  
**Approva-  
zione**  
(Art. 76 e 77  
lett. c LOP)

Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal Presidente dell'assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori.

**Art. 51**  
**Sistema di  
voto**  
(Art. 77  
lett. d LOP)

L'assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.

Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

**Art. 52**  
**Discussioni  
e votazioni**  
(Art. 77  
lett. d LOP)

Il Presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

**Art. 53**  
**Votazioni.  
Procedimento**  
(Art. 77  
lett. c/d LOP)

Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

- a) Votazioni preliminari.  
Vanno messe in votazione avantutto le proposte di

Il Segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal Presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal Presidente dell'assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori.

L'assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.

Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

Il Presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

- a) Votazioni preliminari.  
Vanno messe in votazione avantutto le proposte di

**Art. 49**  
**Verbale**  
(Art. 76 e 77  
lett. c LOP)

**Art. 50**  
**Approva-  
zione**  
(Art. 76 e 77  
lett. c LOP)

**Art. 51**  
**Sistema di  
voto**  
(Art. 77  
lett. d LOP)

**Art. 52**  
**Discussioni  
e votazioni**  
(Art. 77  
lett. d LOP)

**Art. 53**  
**Votazioni.  
Procedimento**  
(Art. 77  
lett. c/d LOP)

sospensione e di non entrata in materia.

- b) **Votazioni eventuali**  
Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.  
Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.
- c) **Votazione finale**  
Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

**Art. 54**  
**Validità delle**  
**risoluzioni**  
(Art. 74 LOP)

Si richiamano espressamente le norme dell'art. 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.

**Art. 55**  
**Revoca delle**  
**risoluzioni**  
(Art. 74  
cpv. 2 LOP)

L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi.  
La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in assemblea straordinaria secondo le norme di cui agli art. 70 LOP e 41 del presente Regolamento.

Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

**Art. 56**  
**Pubblicazione delle**  
**risoluzioni**  
(Art. 76  
cpv. 2 LOP)

Il Presidente del Patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

sospensione e di non entrata in materia.

- b) **Votazioni eventuali**  
Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.  
Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.
- c) **Votazione finale**  
Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Si richiamano espressamente le norme dell'art. 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.

L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi.  
La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in assemblea straordinaria secondo le norme di cui agli art. 70 LOP e 41 del presente Regolamento.

Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

Il Presidente del Patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

**Art. 54**  
**Validità delle**  
**risoluzioni**  
(Art. 74 LOP)

**Art. 55**  
**Revoca delle**  
**risoluzioni**  
(Art. 74  
cpv. 2 LOP)

**Art. 56**  
**Pubblicazione delle**  
**risoluzioni**  
(Art. 76  
cpv. 2 LOP)

**Art. 57**  
**Casi di**  
**collisione**  
(Art. 75 LOP)

Il patrizio, il cui interesse personale è in collisione con quello del Patriziato nell'oggetto posto in deliberazione, non può prendere parte né alla discussione né al voto.

Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

**Art. 58**  
**Messaggi**  
**e rapporti**  
(Art. 77 lett.  
e LOP)

I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili almeno 7 giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno venti giorni prima dell'assemblea.

**Art. 59**  
**Interpellanza**  
(Art. 77  
lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'assemblea patriziale.

L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea.

Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

**Art. 60**  
**Mozione**  
(Art. 77  
lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale.

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Il patrizio, il cui interesse personale è in collisione con quello del Patriziato nell'oggetto posto in deliberazione, non può prendere parte né alla discussione né al voto.

Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili almeno 7 giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno venti giorni prima dell'assemblea.

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'assemblea patriziale.

L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea.

Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale.

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.

**Art. 57**  
**Casi di**  
**collisione**  
(Art. 75 LOP)

**Art. 58**  
**Messaggi**  
**e rapporti**  
(Art. 77 lett.  
e LOP)

**Art. 59**  
**Interpellanza**  
(Art. 77  
lett. g LOP)

**Art. 60**  
**Mozione**  
(Art. 77  
lett. g LOP)

Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.

Se l'Ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

**Art. 61**  
**Publicità**  
(Art. 77  
lett. h LOP)

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del Presidente dell'assemblea.

### Capo III

#### L'Ufficio patriziale

**Art. 62**  
**Composizione**  
(Art. 81 LOP)

L'Ufficio patriziale si compone di cinque membri, Presidente compreso.

**Art. 63**  
**Competenza in generale**  
(Art. 92 LOP)

L'Ufficio patriziale:

- a) è l'organo esecutivo del Patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea patriziale;
- e) dà raggugli sull'amministrazione all'assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui

Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.

Se l'Ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del Presidente dell'assemblea.

### Capo III

#### L'Ufficio patriziale

L'Ufficio patriziale si compone di cinque membri, Presidente compreso.

L'Ufficio patriziale:

- a) è l'organo esecutivo del Patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea patriziale;
- e) dà raggugli sull'amministrazione all'assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui

**Art. 61**  
**Publicità**  
(Art. 77  
lett. h LOP)

**Art. 62**  
**Composizione**  
(Art. 81 LOP)

**Art. 63**  
**Competenza in generale**  
(Art. 92 LOP)



all'art. 70 lett. b) LOP;

- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente Regolamento o da altre leggi.

#### **Art. 64**

**Competenza  
in particolare**  
(Art. 93 LOP)

L'Ufficio patriziale, in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi ed ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti ed assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi ed i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente Regolamento;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del Patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'Autorità di vigilanza;
- l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- m) può disporre, senza il consenso dell'Assemblea, di un importo annuo per spese ordinarie non preventivate di fr. 1'000.--;
- n) fissa le sportule di cancelleria.

#### **Art. 65**

**Vice presidente e commissioni**  
(Art. 90 e 91 LOP)

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice Presidente.

Esso può pure designare, nel suo seno o fuori, delle commissioni per la sorveglianza di rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti particolari.

Di ogni commissione deve far parte un membro dell'Ufficio, di regola in qualità di Presidente.

Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

all'art. 70 lett. b) LOP;

- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente Regolamento o da altre leggi.

L'Ufficio patriziale, in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi ed ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti ed assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi ed i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente Regolamento;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del Patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'Autorità di vigilanza;
- l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- m) può disporre, senza il consenso dell'Assemblea, di un importo annuo per spese ordinarie non preventivate di fr. 1'000.--;
- n) fissa le sportule di cancelleria.

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice Presidente.

Esso può pure designare, nel suo seno o fuori, delle commissioni per la sorveglianza di rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti particolari.

Di ogni commissione deve far parte un membro dell'Ufficio, di regola in qualità di Presidente.

Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

#### **Art. 64**

**Competenza  
in particolare**  
(Art. 93 LOP)

#### **Art. 65**

**Vice presidente e commissioni**  
(Art. 90 e 91 LOP)

**Art. 66****Luogo**

(Art. 94 cpv. 1  
lett. a LOP)

L'Ufficio patriziale si riunisce nella sala comunale di Gerra Verzasca-Valle o nella sala municipale di Gerra Verzasca-Piano.

**Art. 67****Convocazione delle sedute.****Direzione**

(Art. 94 cpv. 1  
lett. b LOP)

L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana (o del mese).

L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal Presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale.

In quest'ultimo caso il Presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice Presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Egli veglia al mantenimento del buon ordine ed alla regolarità delle deliberazioni.

Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato ed in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

**Art. 68****Votazioni**

(Art. 94  
lett. d LOP)

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età ed il Presidente per ultimo.

L'Ufficio patriziale si riunisce nella sala comunale di Gerra Verzasca-Valle o nella sala municipale di Gerra Verzasca-Piano.

L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana (o del mese).

L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal Presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale.

In quest'ultimo caso il Presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice Presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Egli veglia al mantenimento del buon ordine ed alla regolarità delle deliberazioni.

Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato ed in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età ed il Presidente per ultimo.

**Art. 66****Luogo**

(Art. 94 cpv. 1  
lett. a LOP)

**Art. 67****Convocazione delle sedute.****Direzione**

(Art. 94 cpv. 1  
lett. b LOP)

**Art. 68****Votazioni**

(Art. 94  
lett. d LOP)

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

**Art. 69**  
**Validità della seduta**  
(Art. 96 LOP)

L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

**Art. 70**  
**Frequenza**  
(Art. 97 LOP)

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. L'assenza ingiustificata è punibile con una multa fino a fr. 20.-- per seduta dall'Ufficio patriziale.

**Art. 71**  
**Validità delle risoluzioni**  
(Art. 98 cpv. 1 LOP)

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto. Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali. In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva. Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

**Art. 72**  
**Revoca**  
(Art. 98 cpv. 2 LOP)

Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.

**Art. 73**  
**Collisione**  
(Art. 99 LOP)

Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni ed al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.

**Art. 74**  
**Divieto di prestazione**  
(Art. 100 LOP)

Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del Patriziato.

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. L'assenza ingiustificata è punibile con una multa fino a fr. 20.-- per seduta dall'Ufficio patriziale.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto. Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali. In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva. Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.

Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni ed al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.

Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del Patriziato.

**Art. 69**  
**Validità della seduta**  
(Art. 96 LOP)

**Art. 70**  
**Frequenza**  
(Art. 97 LOP)

**Art. 71**  
**Validità delle risoluzioni**  
(Art. 98 cpv. 1 LOP)

**Art. 72**  
**Revoca**  
(Art. 98 cpv. 2 LOP)

**Art. 73**  
**Collisione**  
(Art. 99 LOP)

**Art. 74**  
**Divieto di prestazione**  
(Art. 100 LOP)

**Art. 75**  
**Incompatibilità**  
(Art. 83 e 84 LOP)

La carica di Presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di Segretario.

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio come Presidente e/o membro: coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

**Art. 76**  
**Verbale.**  
**Contenuto**  
**Approvazione**  
(Art. 94 cpv. 1 lett. e LOP)

Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario. Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate.

Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

#### Capo IV

##### Norme varie

**Art. 77**  
**Obbligo di discrezione**  
(Art. 94 cpv. 1 lett. f LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni ed i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.

**Art. 78**  
**Ispezione e rilascio di estratti**  
(Art. 94 cpv. 1 lett. f LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.

Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

Ogni patrizio può ottenere degli estratti delle risoluzioni dell'Ufficio

La carica di Presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di Segretario.

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio come Presidente e/o membro: coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario. Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate.

Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

#### Capo IV

##### Norme varie

I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni ed i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.

I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.

Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

Ogni patrizio può ottenere degli estratti delle risoluzioni dell'Ufficio

**Art. 75**  
**Incompatibilità**  
(Art. 83 e 84 LOP)

**Art. 76**  
**Verbale.**  
**Contenuto**  
**Approvazione**  
(Art. 94 cpv. 1 lett. e LOP)

**Art. 77**  
**Obbligo di discrezione**  
(Art. 94 cpv. 1 lett. f LOP)

**Art. 78**  
**Ispezione e rilascio di estratti**  
(Art. 94 cpv. 1 lett. f LOP)

patriziale e di quelle dell'Assemblea.

Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo.

Gli estratti relativi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

**Art. 79**  
**Tassa di**  
**cancelleria**

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, l'Ufficio patriziale può riscuotere tasse di cancelleria dell'importo massimo di fr. 100.--.

**Art. 80**  
**Lavori e**  
**forniture**  
(Art. 12, 15  
e 95 LOP)

I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando superano l'importo di fr. 5'000.--.

**Art. 81**  
**Pubblicazione**  
(Art. 95  
cpv. 4 LOP)

Per i lavori e le forniture comportanti una spesa superiore a fr. 5'000.-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

## Capo V

### I dipendenti del Patriziato

**Art. 82**  
**Nomina**  
(Art. 101  
cpv. 1 LOP)

L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:  
a) il Segretario;  
b) il Delegato forestale.

**Art. 83**  
**Concorso**  
(Art. 101)

La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale. Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la

patriziale e di quelle dell'Assemblea.

Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo.

Gli estratti relativi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, l'Ufficio patriziale può riscuotere tasse di cancelleria dell'importo massimo di fr. 100.--.

I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando superano l'importo di fr. 5'000.--.

Per i lavori e le forniture comportanti una spesa superiore a fr. 5'000.-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

## Capo V

### I dipendenti del Patriziato

L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:  
a) il Segretario;  
b) il Delegato forestale.

La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale. Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la

**Art. 79**  
**Tassa di**  
**cancelleria**

**Art. 80**  
**Lavori e**  
**forniture**  
(Art. 12, 15  
e 95 LOP)

**Art. 81**  
**Pubblicazione**  
(Art. 95  
cpv. 4 LOP)

**Art. 82**  
**Nomina**  
(Art. 101  
cpv. 1 LOP)

**Art. 83**  
**Concorso**  
(Art. 101)

cpv. 2 LOP) riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

**Art. 84**  
**Periodo di prova**  
(Art. 103 LOP)

Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

**Art. 85**  
**Scioglimento del rapporto d'impiego**  
(Art. 103 LOP)

Trascorso il periodo di prova ogni dipendente, Segretario escluso, può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi. Per il Segretario il termine di disdetta è di sei mesi.

**Art. 86**  
**Requisiti**  
(Art. 103 LOP)

I candidati devono possedere i requisiti fissati di volta in volta dall'Ufficio patriziale. In ogni caso il candidato deve vantare una specifica esperienza professionale. Per il Delegato forestale rapporti di parentela, con il Presidente ed i membri dell'Ufficio patriziale, non precludono l'assunzione della carica. Quella del Segretario è per contro incompatibile per parentela nei confronti del Presidente per i casi di cui all'art. 84 LOP rispettivamente 75 del presente Regolamento.

**Art. 87**  
**Doveri di servizio**  
(Art. 103 LOP)

I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica. Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

**Art. 88**  
**Segreto d'ufficio**  
(Art. 103 LOP)

I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

cpv. 2 LOP) riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

**Art. 84**  
**Periodo di prova**  
(Art. 103 LOP)

Trascorso il periodo di prova ogni dipendente, Segretario escluso, può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi. Per il Segretario il termine di disdetta è di sei mesi.

**Art. 85**  
**Scioglimento del rapporto d'impiego**  
(Art. 103 LOP)

I candidati devono possedere i requisiti fissati di volta in volta dall'Ufficio patriziale. In ogni caso il candidato deve vantare una specifica esperienza professionale. Per il Delegato forestale rapporti di parentela, con il Presidente ed i membri dell'Ufficio patriziale, non precludono l'assunzione della carica. Quella del Segretario è per contro incompatibile per parentela nei confronti del Presidente per i casi di cui all'art. 84 LOP rispettivamente 75 del presente Regolamento.

**Art. 86**  
**Requisiti**  
(Art. 103 LOP)

I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica. Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

**Art. 87**  
**Doveri di servizio**  
(Art. 103 LOP)

I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

**Art. 88**  
**Segreto d'ufficio**  
(Art. 103 LOP)

**Art. 89**  
a) **Il Segretario. Compiti in generale**  
(Art. 103 LOP)

Il Segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.

**Art. 90**  
**Compiti in particolare**  
(Art. 103 LOP)

In particolare il Segretario:

- firma con il Presidente dell'Ufficio patriziale, o chi ne fa le veci, gli atti del Patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale;
- redige il verbale dell'assemblea e dell'Ufficio patriziale;
- è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato.

**Art. 91**  
b) **il Delegato forestale. Compiti**  
(Art. 103 LOP)

Il Delegato forestale ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, ne cura lo sviluppo e la conservazione secondo le norme di legge, del presente Regolamento, le direttive dell'Autorità forestale cantonale e le istruzioni dell'Ufficio patriziale. In particolare preavvisa l'esecuzione di ev. piantagioni, il taglio dei boschi e denuncia all'Ufficio patriziale ev. contravventori ed abusi. Preavvisa inoltre le richieste di legname che gli vengono trasmesse dall'Amministrazione disponendone, nel caso d'accettazione della richiesta, in collaborazione con l'Ispettore forestale, l'assegnazione al richiedente. Si presenta inoltre ad ogni richiesta dell'Ufficio patriziale.

**Art. 92**  
**Provvedimenti disciplinari**  
(Art. 102 LOP)

La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- l'ammonizione;
- la multa fino a fr. 500.--;
- la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
- il licenziamento.

L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere. Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

Il Segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.

In particolare il Segretario:

- firma con il Presidente dell'Ufficio patriziale, o chi ne fa le veci, gli atti del Patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale;
- redige il verbale dell'assemblea e dell'Ufficio patriziale;
- è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato.

Il Delegato forestale ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, ne cura lo sviluppo e la conservazione secondo le norme di legge, del presente Regolamento, le direttive dell'Autorità forestale cantonale e le istruzioni dell'Ufficio patriziale. In particolare preavvisa l'esecuzione di ev. piantagioni, il taglio dei boschi e denuncia all'Ufficio patriziale ev. contravventori ed abusi. Preavvisa inoltre le richieste di legname che gli vengono trasmesse dall'Amministrazione disponendone, nel caso d'accettazione della richiesta, in collaborazione con l'Ispettore forestale, l'assegnazione al richiedente. Si presenta inoltre ad ogni richiesta dell'Ufficio patriziale.

La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- l'ammonizione;
- la multa fino a fr. 500.--;
- la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
- il licenziamento.

L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere. Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

**Art. 89**  
a) **Il Segretario. Compiti in generale**  
(Art. 103 LOP)

**Art. 90**  
**Compiti in particolare**  
(Art. 103 LOP)

**Art. 91**  
b) **il Delegato forestale. Compiti**  
(Art. 103 LOP)

**Art. 92**  
**Provvedimenti disciplinari**  
(Art. 102 LOP)

I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

## Capo VI

### Onorari, stipendi, diarie e indennità

**Art. 93**  
Emolumenti

I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

- Presidente	da fr. 100.-- a	fr. 500.--
- vice Presidente	fino al max. di	fr. 250.--
- membro	fino al max. di	fr. 100.--

Ed inoltre ricevono, per ogni seduta dell'Ufficio alla quale presenziano, un'indennità dell'importo massimo di fr. 50.--.

**Art. 94**  
Stipendi dei dipendenti Segretario  
(Art. 103 LOP)

Il Segretario del Patriziato riceve complessivamente uno stipendio annuo da fr. 2'000.-- a fr. 6'000.--.

Ed inoltre riceve, per ogni seduta dell'Ufficio alla quale presenzia, un'indennità dell'importo massimo di fr. 50.--.

**Art. 95**  
Delegato forestale

Al Delegato forestale per le sue prestazioni verrà corrisposta una retribuzione stabilita dall'Ufficio patriziale a seconda dell'importanza delle operazioni stesse e delle cognizioni richieste. In ogni caso al Delegato verrà corrisposto:

a)	per mezza giornata un importo massimo di fr.	100.--;
b)	per una giornata un importo da fr.	50.-- a fr. 200.--;

Ed inoltre riceve, per ogni seduta dell'Ufficio patriziale alla quale sarà chiamato a presenziare, un'indennità dell'importo massimo di fr. 50.--.

I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

## Capo VI

### Onorari, stipendi, diarie e indennità

I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

- Presidente	da fr. 100.-- a	fr. 500.--
- vice Presidente	fino al max. di	fr. 250.--
- membro	fino al max. di	fr. 100.--

Ed inoltre ricevono, per ogni seduta dell'Ufficio alla quale presenziano, un'indennità dell'importo massimo di fr. 50.--.

Il Segretario del Patriziato riceve complessivamente uno stipendio annuo da fr. 2'000.-- a fr. 6'000.--.

Ed inoltre riceve, per ogni seduta dell'Ufficio alla quale presenzia, un'indennità dell'importo massimo di fr. 50.--.

**Art. 94**  
Stipendi dei dipendenti Segretario  
(Art. 103 LOP)

Al Delegato forestale per le sue prestazioni verrà corrisposta una retribuzione stabilita dall'Ufficio patriziale a seconda dell'importanza delle operazioni stesse e delle cognizioni richieste. In ogni caso al Delegato verrà corrisposto:

a)	per mezza giornata un importo massimo di fr.	100.--;
b)	per una giornata un importo da fr.	50.-- a fr. 200.--;

Ed inoltre riceve, per ogni seduta dell'Ufficio patriziale alla quale sarà chiamato a presenziare, un'indennità dell'importo massimo di fr. 50.--.

**Art. 95**  
Delegato forestale



**Art. 96**  
**Diarie ed**  
**indennità**  
**per missioni**

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio patriziale, delle commissioni ed i dipendenti ricevono le seguenti indennità:

- a) per mezza giornata un importo massimo di fr. 100.--;
- b) per una giornata un importo da fr. 50.-- a fr. 200.--;
- c) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate (trasferta e pasti).

**Capo VII**

Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

**Art. 97**  
**Conti**  
(Art. 104 LOP)

Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.

**Art. 98**  
**Diritto di**  
**firma.**  
**Pagamenti.**  
**Riscossioni**  
(Art. 111 LOP)

I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario.

Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.

Il Segretario ha diritto di firma collettiva con il Presidente e/o con il vice Presidente per le operazioni relative ai conti correnti.

**Art. 99**  
**Contabilità**  
(Art. 113 LOP)

La contabilità del Patriziato è tenuta preferenzialmente con il sistema della partita doppia. A giudizio dell'Ufficio patriziale, se giustificato dalle circostanze, la contabilità può essere tenuta con il sistema della partita semplice. In ogni caso essa deve permettere una visione chiara, completa e trasparente della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del Patriziato.

**Art. 100**  
**Pagamento**

L'imposta patriziale dev'essere pagata alle condizioni ed alle scadenze fissate dall'Amministrazione. Non è previsto il

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio patriziale, delle commissioni ed i dipendenti ricevono le seguenti indennità:

- a) per mezza giornata un importo massimo di fr. 100.--;
- b) per una giornata un importo da fr. 50.-- a fr. 200.--;
- c) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate (trasferta e pasti).

**Capo VII**

Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.

I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario.

Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.

Il Segretario ha diritto di firma collettiva con il Presidente e/o con il vice Presidente per le operazioni relative ai conti correnti.

La contabilità del Patriziato è tenuta preferenzialmente con il sistema della partita doppia. A giudizio dell'Ufficio patriziale, se giustificato dalle circostanze, la contabilità può essere tenuta con il sistema della partita semplice. In ogni caso essa deve permettere una visione chiara, completa e trasparente della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del Patriziato.

L'imposta patriziale dev'essere pagata alle condizioni ed alle scadenze fissate dall'Amministrazione. Non è previsto il

**Art. 96**  
**Diarie ed**  
**indennità**  
**per missioni**

**Art. 97**  
**Conti**  
(Art. 104 LOP)

**Art. 98**  
**Diritto di**  
**firma.**  
**Pagamenti.**  
**Riscossioni**  
(Art. 111 LOP)

**Art. 99**  
**Contabilità**  
(Art. 113 LOP)

**Art. 100**  
**Pagamento**

**imposta patriziale**  
(Art. 20 cpv. 1 lett. b LOP)

pagamento della tassa sotto forma di lavoro comune.

**Art. 101 Commissione gestione**  
(Art. 68 lett. m; 77 lett. f e 114 LOP)

La commissione della gestione viene nominata, annualmente, in occasione della seconda assemblea ordinaria.  
La commissione della gestione si compone di tre membri e di due supplenti.

La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

**Art. 102 Attribuzioni**  
(Art. 114 LOP)

La commissione esamina e si pronuncia:

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
- c) sul consuntivo.

**Art. 103 Incompatibilità**  
(Art. 115 LOP)

Non possono far parte della commissione:

- a) i membri dell'Ufficio patriziale;
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, i supplenti ed il Segretario.

**Art. 104 Collisione**  
(Art. 116 LOP)

Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale può far parte della commissione della gestione.  
Egli non può tuttavia partecipare alla discussione ed al voto sulla gestione che lo concerne.

**Art. 105 Rapporto**  
(Art. 117 LOP)

La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.

pagamento della tassa sotto forma di lavoro comune.

La commissione della gestione viene nominata, annualmente, in occasione della seconda assemblea ordinaria.  
La commissione della gestione si compone di tre membri e di due supplenti.

La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

La commissione esamina e si pronuncia:

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
- c) sul consuntivo.

Non possono far parte della commissione:

- a) i membri dell'Ufficio patriziale;
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, i supplenti ed il Segretario.

Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale può far parte della commissione della gestione.  
Egli non può tuttavia partecipare alla discussione ed al voto sulla gestione che lo concerne.

La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.

**imposta patriziale**  
(Art. 20 cpv. 1 lett. b LOP)

**Art. 101 Commissione gestione**  
(Art. 68 lett. m; 77 lett. f e 114 LOP)

**Art. 102 Attribuzioni**  
(Art. 114 LOP)

**Art. 103 Incompatibilità**  
(Art. 115 LOP)

**Art. 104 Collisione**  
(Art. 116 LOP)

**Art. 105 Rapporto**  
(Art. 117 LOP)

Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.  
Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea.  
L'assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

**Art. 106**  
Presidente  
Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un Presidente ed un vice Presidente.

**Art. 107**  
Convocazione  
La commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

**Art. 108**  
Numero legale  
Le sedute sono valide se sono presenti tutti membri.  
I supplenti devono essere convocati in caso di mancanza di uno di questi.

**Art. 109**  
Ispezione degli atti  
Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

**Art. 110**  
Verbale  
La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

**Art. 111**  
Votazione  
Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.  
In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

**Art. 112**  
Discrezione  
I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni ed apprezzamenti della commissione.

Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.  
Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea.  
L'assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un Presidente ed un vice Presidente. **Art. 106**  
Presidente

La commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta. **Art. 107**  
Convocazione

Le sedute sono valide se sono presenti tutti membri.  
I supplenti devono essere convocati in caso di mancanza di uno di questi. **Art. 108**  
Numero legale

Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza. **Art. 109**  
Ispezione degli atti

La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni. **Art. 110**  
Verbale

Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.  
In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. **Art. 111**  
Votazione

I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni ed apprezzamenti della commissione. **Art. 112**  
Discrezione

**Art. 113**  
**Commissioni speciali**  
Per l'esame di determinati problemi l'assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri (ev. supplenti).

## **Capo VIII**

### Contravvenzioni

**Art. 114**  
**Ammontare della multa**  
(Art. 118 LOP)  
L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.  
L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali, è stabilita ad un massimo di fr. 10'000.-, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

**Art. 115**  
**Segnalazioni**  
(Art. 119 LOP)  
I membri dell'Ufficio patriziale ed i dipendenti di cui all'art. 82 del presente Regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale.  
Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

**Art. 116**  
**Procedura**  
Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 a 123 della LOP.

**Art. 117**  
**Esecutività**  
Tutte le decisioni dell'Amministrazione patriziale cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi degli art. 80 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) e art. 28 della Legge cantonale di attuazione della LEF.

## TITOLO VI

Per l'esame di determinati problemi l'assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri (ev. supplenti).

## **Capo VIII**

### Contravvenzioni

L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.  
L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali, è stabilita ad un massimo di fr. 10'000.-, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

I membri dell'Ufficio patriziale ed i dipendenti di cui all'art. 82 del presente Regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale.  
Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 a 123 della LOP.

Tutte le decisioni dell'Amministrazione patriziale cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi degli art. 80 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) e art. 28 della Legge cantonale di attuazione della LEF.

## TITOLO VI

**Art. 113**  
**Commissioni speciali**

**Art. 114**  
**Ammontare della multa**  
(Art. 118 LOP)

**Art. 115**  
**Segnalazioni**  
(Art. 119 LOP)

**Art. 116**  
**Procedura**

**Art. 117**  
**Esecutività**

## REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE - CONVENZIONI

**Art. 118**  
**Ordinanze**  
(Art. 124 e 125 LOP)  
L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti. Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 15 giorni.

Per quanto non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente Regolamento.

**Art. 119**  
**Convenzioni**  
Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale. La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il Regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

**Art. 120**  
**Entrata in vigore.**  
**Diramazione**  
(Art. 126 LOP)  
Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa. Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne faranno richiesta.

**Art. 121**  
**Abrogazione**  
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:  
- il Regolamento patriziale del 30 aprile 1976 e modifiche successive;  
- il Regolamento teleferiche e fili metallici del 13 gennaio 1982;  
- il Regolamento forestale del 30 aprile 1976;  
- il Regolamento per l'occupazione di area patriziale del 30 novembre 1982.

## REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE - CONVENZIONI

L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti. Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 15 giorni.

Per quanto non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente Regolamento.

Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale. La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il Regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa. Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne faranno richiesta.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:  
- il Regolamento patriziale del 30 aprile 1976 e modifiche successive;  
- il Regolamento teleferiche e fili metallici del 13 gennaio 1982;  
- il Regolamento forestale del 30 aprile 1976;  
- il Regolamento per l'occupazione di area patriziale del 30 novembre 1982.

**Art. 122**  
**Approvazione** Il presente regolamento è stato approvato il 9 marzo 1997 dall'Assemblea patriziale e ratificato dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzioni del 11 dicembre 1997 e del 1 luglio 1998.

Il presente regolamento è stato approvato il 9 marzo 1997 dall'Assemblea patriziale e ratificato dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzioni del 11 dicembre 1997 e del 1 luglio 1998. **Art. 122**  
**Approvazione**